



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:

DESSI' Dott. Pier Giorgio Presidente
PIANTA Dott. Donato Consigliere
LENDARO Dott. Carla Maria Consigliere rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 1442/09 Ruolo Generale promossa con atto di ri-
corso notificato il 31.12.2009 e posta in deliberazione il
all'udienza collegiale del 10.03.2010

da

██████████ Srl, in persona del legale rappresentante
legale pro tempore ██████████, rappresentata e difesa
dall'Avv.to D. ██████████ M. ██████████ del Foro di Foggia, e dall'Avv.to D. ██████████
G. ██████████ del Foro di Brescia, quest'ultimo domiciliatario giusta
procura speciale alla lite in calce al ricorso.

RICORRENTE

contro

Curatela del Fallimento ██████████, in persona del
Dr. Stefano Midolo, rappresentata e difesa dall'Avv.to Eugenio Bre-
sciani del Foro di Brescia, domiciliatario giusta procura speciale alla
lite in calce alla comarsa di costituzione di I grado,

CONVENUTO

Sent. N. 736/10
Cron. N. 2420
Rep. N. 754
R. Gen. N. 1442/09
Camp. Civ. N. =

OGGETTO:

opposizione alla sen-
tenza dichiarativa di
fallimento
171001

S

e contro

[REDACTED], in proprio

CONVENUTO

e contro

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv.to
F.lli C. del Foro di Brescia, domiciliataria, per procura speciale
alla lite a margine della comparsa di costituzione di 1° grado

CONVENUTA

In punto: appello sentenza n. 225/09 del Tribunale di Brescia
in data 25.11 - 27.11

CONCLUSIONI

Del ricorrente:

In via Istruttorie

Riservata ogni altra ulteriore attività istruttoria in funzione
del comportamento processuale che sarà tenuto dalla controparti, con
facoltà di dedurre, produrre, capitolarne anche prova contraria ad indi-
care testi nei termini di cui si chiede fin da ora la concessione.


Nel merito:

revocare, annullare e dichiarare inefficace il fallimento della
società reclamante.

Sempre:

con vittoria di spese ed onorari di causa, maggiorati per
rimborso forfettario, C.P.A. ed Iva ex leeg.

Riservata ogni ulteriore attività istruttoria senza inversione
dell'onere e con salvezza d'ogni altro diritto.



CASO.it

D
R
del Tribun
co di DEN
N
a carico di
creto del T
D
si
dne alla s
sentenza d
D
"V
glimento d
tiva in via
ricoremdo
fallimentar
posto in qu
nti ed ono
Co
ta Dental C
Lorena Sac
Group ed i
vocata la se
ca, con la



Eliminato: aaan

NUTO

avv.to
peciale

NUTA

Brescia



nzione
ti, con
l'indi-
o della
ti per
rsione

Del convenuto:

Respingere il reclamo, confermando la sentenza di fallimento del Tribunale di Brescia nr.26/09 del 25.11.09 in data 27.11.09 a carico di [redacted] Srl C.F. [redacted].

Nella denegata ipotesi di revoca del fallimento, porre le spese a carico degli istanti, in solido tra loro, da liquidarsi con separato decreto del Tribunale ai sensi dell'art. 18 ultimo comma. L.F.

Del convenuto:

si rimette alla valutazione dell'Ill.ma Corte d'Appello in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento.


Del convenuto:

“Voglia l'Ill.ma corte d'Appello, contraris reiectis, in accoglimento delle esposte argioni e per i motivi espressi nella parte narrativa in via preliminare non sospendere la liquidazione dell'attivo non ricorrendo i gravi motivi previsti dall'art.19, 1° comma della legge fallimentare: in via principale e nel merito respingere il reclamo proposto in quanto infondato in fatto e di diritto; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

Con reclamo ex art. 18 L.F., regolarmente notificato, la società [redacted] s.r.l., in persona del suo legale rappresentante [redacted], conveniva innanzi questa Corte il Fallimento [redacted] ed i creditori [redacted] e [redacted] affinché fosse revocata la sentenza del 25-27.11.2009 n. 225/09 del Tribunale di Brescia, con la quale era stato dichiarato il suo fallimento, con vittoria di

CASO.

it



spese di lite.

Il Fallimento ~~_____~~
resistevano chiedendo il rigetto del reclamo proposto che reputavano infondato e la rifusione delle spese di lite.


All'udienza di discussione odierna le parti precisavano le conclusioni e su loro richiesta la causa poi passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Brescia motivava la decisione assunta rilevando la ritualità della notifica del ricorso e del decreto alla società debitrice, accertando quindi la propria competenza a decidere e l'assoggettabilità della stessa alla procedura per la sua natura giuridica e per l'oggetto dell'attività svolta, di natura imprenditoriale.

Riteneva che la società si trovava in "stato d'insolvenza" ex art. 5 L.F. per la grave situazione di dissesto in atto, considerato che ometteva "da anni" di depositare i propri bilanci, omissione che reputava "giocare a sfavore" della detta società, inibendo la verifica dei presupposti di cui all'art. 1 L.F.. Osservava, ancora, che la "situazione patrimoniale" che era stata approntata dalla debitrice per l'anno 2008 attestava un attivo superiore alla soglia di cui alla lett. a dell'art. 1 e che ulteriore prova del dissesto era desumibile dall'esistenza di plurime esecuzioni forzate con esito negativo, di numerosi protesti cambiari e di ipoteche giudiziali iscritte, che dimostravano che non era più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

A
ratoria d
mento su
Il
"vittima
protettivi
tamente
sension
legge, m
giudice r
parare le
dei credit
tura poi
ne dei ter
tata in m
più giusti
e, come t
tori, pur
D
presuppos
za di al
...provve
arvengan
le predette
novimenta




3

APPELLO

ivari
vano
to le
:van-
debi-
re e
giu-
iale.
nza"
lera-
zione
lo la
cora,
i de-
ia di
i de-
o ne-
li i-
sfare

Accertava ricorrere le condizioni normative per la declaratoria di fallimento, inoltre che l'impresa aveva un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 15 L.F. .


Infine puntualizzava che la società, che si protestava "vittima di usura" e che si era negli anni avvalsa delle misure protettive di cui alla legge n. 44 del 1999, aveva chiesto ripetutamente e poi ottenuto il parere prefettizio prodromico alla sospensione dei termini di trecento giorni ex art. 20 della detta legge, mero parere consultivo e non vincolante, in quanto il giudice nel decidere sulla sospensione dei termini doveva comparare le esigenze di tutela delle vittime di usura con il diritto dei creditori di agire "in executivitis" (art. 24 e 42 Cost) e reputava poi che non poteva essere concessa un'ulteriore sospensione dei termini ex art. 20 cit., che riteneva astrattamente non vietata in modo espresso dalla legge, non apparendo la richiesta più giustificabile e in concreto traducendosi *"in una persistente e, come tale, sproporzionata compressione del diritto dei creditori, pur a distanza di molti anni dai fatti di usura lamentati"*.

 s.r.l. reclamava sostenendo l'inesistenza dei presupposti normativi per la dichiarazione di fallimento, pur in assenza di allegazione dei bilanci sociali, posto che non poteva: *"...provvedere alla loro esatta scritturazione sino a quando non intervengano sentenze, passate in giudicato, che attestino la natura delle predette somme (ossia la riferibilità alla società e la legittimità del movimento) e pertanto di non potere, sino a quella data avviare il*

CASASO

it

17




complesso iter di approvazione dei bilanci societari...".

Asseriva non ricorrere il superamento della soglia di fallibilità, non potendo essere computate le somme di cui alle cartelle esattoriali e dovendo essere escluse inoltre: *"le voci di credito non provate da fatture"*, affermando poi che era: *"...perfettamente in condizioni di "governare" il proprio indebitamento, disponendo di attivo più che sufficiente alla soddisfazione dei crediti societari, ed in particolare proprietà industriali..."*, come comprovato dal fatto che la società sopravviveva: *"...malgrado le difficoltà della congiuntura e particolari"*.

Lamentava che la dipendente creditrice [redacted] era sua debitrice per le cure odontoiatriche (ricevute anche dai suoi familiari) da compensarsi con le competenze ad essa dovute, e che l'altro creditore precedente, avv. [redacted], aveva agito per il pagamento di importi che non trovavano riscontro nei dati aziendali, che erano comunque errati e le cui notule, inoltre, erano prive di *"parere di congruità"*.

Negava di avere ipoteche, non essendo la società proprietaria di immobili e deduceva che i protesti bancari risalivano al 2009 e che nessuno di tali creditori aveva proposto mai istanza di fallimento nonchè che le cartelle esattoriali dovevano essere ricalcolate: *"...applicando i principi guida espressi dalla circolare n. 54 del 18.3.2002 dell'Agenzia delle entrate"* che allegava, con conseguente riduzione del credito, ricalcolo che aspettava *"dallo scorso mese di maggio"*, motivo per cui i crediti non erano *"certi, liquidi ed esigibili"*

vino a detti
L.
sospensione
già benefi
era tenuta
riali, oltre
trebbe sp
zioni illec
accedere
fallimento
che la "re
forzava gli
situazione
la massa
credito ch
rilevanti
sione dei
Corte Cos
sione, la
scadenza
viduare n
grado di
Procura
che il leg.
tenza a p



CASO



sino a detta riquantificazione.

Lamentava che la società attualmente non godeva della sospensione ex art. 20 legge n. 44 del 1999, di cui in precedenza aveva già beneficiato "tramite della propria amministratrice unica, cosicché era tenuta al pagamento immediato ed in misura piena dei debiti erariali, oltre che di crediti per i quali era: *"stata sporta denuncia o potrebbe sporgersi, essendo stata riscontrata l'applicazione di condizioni illecite (è il caso del Banco di [redacted]) impedita, infine, ad accedere ai fondi di soccorso erogabili dallo Stato che, in assenza di fallimento, sarebbero inevitabilmente ad essa destinati"* e asseriva che la "reiterazione" della sospensione dei termini non ledeva ma rafforzava gli interessi dei creditori sociali, in quanto si traduceva in una situazione di ulteriore vantaggio e comportava anche l'esclusione dalla massa di soggetti portatori di crediti illegittimi, quali gli istituti di credito che avevano applicato condizioni usuarie ed anatocistiche rilevanti nel passivo fallimentare. Reputava "reiterabile" la sospensione dei termini in oggetto, osservando che dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 457 del 2005 la decisione: *"circa la concessione, la decorrenza della sospensione o della proroga dei termini di scadenza"* era rimessa alla competente Autorità Giudiziaria, da individuare nel Presidente del Tribunale, in quanto: *"unico soggetto in grado di conoscere del procedimento penale (pendente presso la Procura del suo stesso circondario)"* ed essendo questi: *"...l'organo che il legislatore ha ritenuto di attribuire in via esclusiva la competenza a pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti di legge circa*

CASO


it



l'ammissione a tale beneficio" e che la reputata necessaria pronuncia discrezionale di altro giudice era: "...costituzionalmente illegittima ex art. 3, inoltre foriera di disparità di trattamento (e quindi ancora incostituzionale ex art. 3), produttiva di ulteriori dilazioni del processo (quindi in grado di violare l'art.111 cost sulla ragionevole durata del processo e l'art. 24 Cost concernente la tutela giurisdizionale), oltre che capaci di ledere altri diritti della persona, anch'essi costituzionalmente protetti (diritto alla salute per le sofferenze cui espone la vittima; inviolabilità del domicilio del soggetto sottoposto ad esecuzione). Risulterebbero persino superati i limiti previsti dagli artt. 41 e 42 Cost per l'estensione del diritto di proprietà del creditore procedente".

Evidenziava di avere pedissequamente seguito l'iter amministrativo e che la nuova determinazione giudiziale era collegata ai procedimenti penali: a) n. 2505\07 mod. 21, di recente riaperto con ordinanza 9-14.12.2009 del GIP di Brescia per il compimento di mezzi istruttori; b) e n. 15386\08 mod. 21 in atto pendenti", nonchè che la mancata sospensione condizionava la decisione prefettizia e comportava il rigetto della domanda di elargizione.

Il Fallimento ~~██████████~~ s.r.l. resisteva deducendo che il termine di deposito dei bilanci sociali non rientrava nel regime di sospensione ex art. 20 legge n. 44 del 1999 e che la società aveva un indebitamento superiore ad € 500.000,00 (art. 1 lett. c L.F.), fatto confermato dall'essere state le domande di ammissione al passivo pari ad € 786.235,00.



CASO

iti

documen
 tra € 2.5
 prile 200
 tutte neg
 da decre
 95% del
 sia l'inc
 l'unico s
 l
 livo del '
 potere sc
 la pronu
 tenza del
 I
 11.5.200
 vo 20.5.
 facevano
 ta" (corr
 doc. 2 di
 sonalme
 I
 i
 requisiti
 razione c

APPROVATO

cia
ex
in-
so
del
tre
io-
la
u-
e
e-
ni-
o-
li-
i-
la
r-
il
o-
t-
r-
d

Quanto allo stato di insolvenza richiamava i plurimi protesti documentati (oltre una decina) per importi inoltre modesti (varianti tra € 2.500,00 ed € 4.000,00) avvenuti nell'anno tra giugno 2008 e aprile 2009 e le documentate numerose procedure esecutive mobiliari, tutte negative oltre che l'avvenuta: "iscrizione di ipoteche giudiziali da decreto ingiuntivo sui beni dell'amministratrice S. [redacted]", "socio al 95% della società con un socio di favore"...", che confermavano sia l'inesistenza di un patrimonio sociale che l'impossibilità per l'unico socio di provvedere ad una eventuale ricapitalizzazione.

Rilevava che il reclamo non era incentrato sul giudizio negativo del Tribunale sulla richiesta sospensione ma sulla sussistenza del potere sospensivo in capo al giudice, censura erronea a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 457 del 2005 e della sentenza della Corte di Cassazione del 21.1.2007 n. 1496.

Deduceva che il parere prefettizio era stato emesso il 11.5.2009, mentre le istanze di accesso ai benefici erano del successivo 20.5.2009 (doc. 3 e 4 di parte reclamante), inoltre che le istanze facevano riferimento ad una denuncia penale del 5.7.2002 "archiviata" (come emergente dall'ordinanza 14.12.2009 del GIP di Brescia, doc. 2 di parte reclamante) e non indicavano la società fallita ma personalmente solo [redacted]

Le censure sono infondate e vanno rigettate.


Il giudice di primo grado ha ben valutato la sussistenza dei requisiti, oggettivi e soggettivi, normativamente previsti per la dichiarazione di fallimento, tra cui lo stato di insolvenza e l'entità dei debiti

I

CASSO

it

[Handwritten signature]



non pagati, oltre al comportamento tenuto dal debitore ed ha, altresì, considerato l'inesistenza di soluzioni della crisi alternative al fallimento, infine non ha concesso la richiesta reiterata "proroga" della sospensione ex art. 20 legge n. 44 del 1999.

L'art. 5, comma secondo, L.F. recita che lo "stato di insolvenza" si palesa con inadempimenti od altri fatti esteriori comprovanti che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Consegue che ciò che a tale fine rileva è lo stato di impotenza economico-patrimoniale, l'oggettiva incapacità dell'imprenditore di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con mezzi "normali" (Cass. s.u. 11.2.2003 n. 1997), essendo significativo non il "rapporto tra attività e passività" ma la possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi "ordinari" le obbligazioni (Cass. 27.2.2001 n. 2830) ed è, invece, del tutto irrilevante la natura e l'origine dei debiti, così come ogni indagine volta ad accertare il motivo (attività imprenditoriale o rapporti estranei all'impresa) cui ascrivere lo stato "di dissesto" (Cass. s.u. 13.3.2001 n. 115).

La decisione del Tribunale appare condivisibile essendo fondata su "dati" oggettivi riscontrati nel corso della procedura, prescindendo da ogni indagine sulle loro cause e verificando in concreto la specifica composizione del passivo, infine rilevando l'insussistenza della possibilità di ripresa dell'impresa ed il



1

CASO

manco
torio
ta" di
L.F.
€30.0
la sus
dell'ar
e" a
mativa
solo e
simi, r
termin
debito
Bresci
29.6.2
vero cl
ri che
disposi
giunto
vanno
tre ese
15, cor


mancato ottemperamento da parte del debitore dell'onere probatorio di cui era gravato della prova della sussistenza "congiunta" dei requisiti di esclusione dalla fallibilità di cui all'art. 1 L.F. e l'avvenuto superamento della soglia legale di €.30.000,00.

Le argomentazioni svolte dal reclamante, inoltre, circa la sussistenza dei requisiti ex art. 1 L.F. sono prive di pregio.

Ritiene la Corte, invero, che con la nuova formulazione dell'art. 1, secondo comma, L.F. sia stato posto "esclusivamente" a carico del debitore l'onere della prova dei parametri normativamente previsti e che l'esenzione dal fallimento ricorra, solo e soltanto, ove non sia stato superato "nessuno" dei medesimi, mentre l'avvenuto superamento della soglia normativa determina il venire meno dell'esenzione e l'assoggettamento del debitore al fallimento (in tal senso, tra le tante, vedasi: C.A. Brescia 3.6.2009, C.A. Brescia 5.11.2008, C.A. Milano 29.6.2007, oltre alla sopracitata Cass. 22.4.2009 n. 11309).

Recente autorevole sentenza della S.C., ha affermato invero che: "Secondo quanto prevede l'art. 1 L.F., gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, quando dimostrino il possesso congiunto di determinati requisiti patrimoniali ed economici, che vanno desunti comunque almeno dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, al cui deposito il debitore è tenuto a norma dell'art. 15, comma 4, L.F., ai fini appunto della decisione sulla richie-

CASO.it



sta di fallimento. L'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe dunque sul creditore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza ... E benché non abbiano certamente valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione del fallimento. Sicché la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno al debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi ... il giudice ha il poterdovere di valutare le prove nel loro complesso e indipendentemente dalla loro provenienza dall'una o dall'altra parte ... quando l'applicazione delle regole legali di valutazione dell'onere della prova non è sufficiente ad accertare i fatti, allora vengono in rilievo le norme che stabiliscono quale delle parti avrebbe dovuto provare ciascuno dei fatti rilevanti e, non avendovi provveduto, deve subire le sfavorevoli conseguenze di tale omissione." (così, in motivazione, Cass. 22.4.2009 n. 11309).

Il reclamante non ha adempiuto all'onere della prova di cui era gravato stante la mancata produzione dei bilanci sociali degli ultimi tre anni (mai compilati) e per l'inidoneità della disordinata e convulsa documentazione allegata per dimostrare il congiunto possesso dei presupposti per il periodo triennale normativamente previsto, infine per l'evidente erroneità della

apoditti
redazio
tervenut
quali €:
che ad c
secutive
possibil
carico d
monitor
di appre
750.000
ditori, a
meno d
ultimo
quanto g
il fallim
che di "
ma anch
debitore
termine
condizio
T.P.R. S
scia 5.11

apodittica pretesa della sospensione del termine anche per la redazione dei bilanci ex art. 20 legge n. 44 del 1999.

L'insolvenza è comprovata oltre che dai plurimi protesti intervenuti nel corso di un anno (2008-2009) anche per importi risibili quali € 2.500,00, comprovanti l'incapacità aziendale di fare fronte anche ad obbligazioni minimali e dall'esito negativo delle procedure esecutive, oltre che dall'assenza di cespiti e dall'esclusione di ogni possibilità di ricapitalizzazione da parte del socio di maggioranza, a carico del quale sono state iscritte ipoteche all'esito di procedimenti monitori, infine dall'ingente entità dei debiti sociali, risultati in sede di approvazione dello stato passivo poi addirittura pari a circa € 750.000,00.

Quanto alla dedotta necessità o meno di pluralità di creditori, alla tipologia dei crediti azionandi ed al superamento o meno del limite normativo di non fallibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F., questo Collegio non ritiene di distaccarsi da quanto già in precedenza affermato, dunque che in base all'art. 6 L.F. il fallimento può essere dichiarato su ricorso, oltre che del P.M., anche di "uno o più creditori" per crediti, non solo liquidi ed esigibili, ma anche non ancora scaduti (dato che l'insolvenza sopravvenuta del debitore determina ex art. 1186 c.c. la decadenza del beneficio del termine e l'immediata esigibilità del credito) od anche, sottoposti a condizione "sospensiva" o contestati (cfr. C.A. Brescia 10.12.2008 T.P.R. Service di A. Rispoli & C. c/ Fall. ATR Italia altri, C.A. Brescia 5.11.2008 Euroservix s.p.a. c/ Fall. Euroservix + altri).





caso.it

Parimenti prive di fondamento le doglianze svolte relativamente all'applicazione della legge n. 44/99.

Ritiene, in primo luogo, questa Corte che la legge n. 44 del 1999, concernente il Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, sia applicabile anche nelle cause fallimentari (in argomento, vedasi la recente apertura di Cass. 22.1.2009 n. 1613 e, fra le pronunce di merito, Trib. Ascoli Piceno 9.10.2008) e, in concreto, che possa essere disposta solo una sospensione dei termini di decadenza prevista dall'art. 20 dal giudice durante la procedura "prefallimentare", venendo così ad essere temporaneamente impedita la dichiarazione di fallimento per "trecento giorni" per l'applicazione analogica alle procedure pre-fallimentari dell'art. 20 legge n. 44/99, norma che dispone la sospensione dei termini delle procedure esecutive per tale arco temporale in favore di soggetti che abbiano chiesto l'erogazione delle provvidenze di cui alla legge medesima.

Compete, in concreto, dunque al giudice della procedura (Cass. 24.1.2007 n. 1496) e non già al Presidente del Tribunale, come erroneamente ritenuto dalla reclamante, il puntuale contemperamento delle ragioni dell'istante, vittima di odioso reato, con gli opposti diritti e gli interessi dei creditori (tra cui non necessariamente solo coloro che hanno dato luogo al fatto delittuoso) come nell'ipotesi di deduzione di scadenze di termini loro pregiudizievoli.

La valutazione va effettuata -secondo la condivisa dottrina- tenendo in considerazione gli effetti della richiesta di elargizione prevista dagli artt. 3, 5, 6 e 8 della detta legge, ovvero di concessione del



CASO.it

mutuo
ancora
che all
cedura
fetto, r
nale n.
al Fon
sentata
meno c
per le v
corso c
sere l'in
vamen
ge per
possa,
alla di
l'event
"proro
avendc
nendos
noltre l

mutuo senza interesse di cui all'art. 14 della legge 7.3.1996 n. 108, od ancora l'elargizione prevista dall'art. 1 della legge 20.10.1990 n. 302, che all'evidenza sono funzionali al pagamento dei debiti.

La decisione, ove ricorrano i presupposti, nel corso della procedura prefallimentare va presa poi a prescindere dal parere del Prefetto, non vincolante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.457 del 2005, pur verificando l'esito dell'istanza per l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime delle estorsioni e dell'usura presentata in Prefettura, dell'istruttoria esperita e l'avvenuto inoltro o meno della pratica all'Ufficio di supporto del Comitato di solidarietà per le vittime delle estorsioni e dell'usura.

Dopo la concessione del "termine di sospensione" ed il decorso dello stesso compete al Tribunale verificare se sia ancora in essere l'insolvenza e se sussistano tutti gli ulteriori presupposti normativamente richiesti per la dichiarazione del fallimento.

Va escluso, dunque, che il verificarsi delle condizioni di legge per il conseguimento delle provvidenze di cui alla legge n.44/1999 possa, di per sé, determinare automaticamente una preclusione legale alla dichiarazione di fallimento, un differimento della pronuncia o l'eventuale revoca della stessa.

In tale quadro normativo ritiene questa Corte che l'istanza di "proroga" della sospensione dei termini ex art. 20 sia inammissibile, avendo le norme regolanti l'istituto carattere eccezionale e non rinvenendosi nella legge alcuna previsione in tal senso, contrastandovi inoltre le esigenze proprie della procedura in esame, il cui rito è carat-



it



terizzato dalle esigenze di urgenza, concentrazione e speditezza. Diversamente opinando comunque l'istanza va rigettata per le argomentazioni tutte svolte dal Tribunale tutte innanzi già riportate, che quiivi interamente si richiamano ad integrazione della presente decisione.

Va rigettata, da ultimo, l'eccezione di incostituzionalità per la genericità e sinteticità della sua formulazione, tale da non palesare con chiarezza il contenuto della violazione denunciata con riferimento alle singole norme costituzionali ed il suo rilievo nella controversia in esame, potendosi, allo stato, comunque escludere in generale il contrasto delle norme denunciate con i parametri costituzionali, rientrando nella discrezionalità del legislatore il modulare le proprie scelte secondo criteri di maggiore o minore rigore, variandoli nel tempo, a seconda delle materie oggetto della singola disciplina.

In conclusione non sussistono i presupposti per la speciale sospensione dei termini di cui all'art. 20 legge 23/2/99 n 44, che va altresì rigettata.

Valutata la novità di parte delle questioni trattate e le peculiarità del presente giudizio sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo, sul reclamo ex art. 18 L.F. proposto da ~~██████████~~ s.r.l. nei confronti del Fallimento ~~██████████~~ ed altri avverso la sentenza del 25-27.11.2009 n.225/09 del Tribunale di Brescia, così provvede:

- 1)- rigetta il reclamo;

do.

CASO **it**

2)- compensa interamente tra le parti le spese di lite del grado.

Così deciso in Brescia il 10.3.2010

Il Consigliere relatore

[Handwritten signature]

Il Presidente

[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE C1
Giuseppe Pasquarella

[Handwritten signature]

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
DELLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

OGGI

20 SET. 2010


IL CANCELLIERE C1
Giuseppe Pasquarella

[Handwritten signature]

CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
LA PRESENTE COPIA E' COMPOSTA
DA NN. 17 PAGINE ED E'
CONFORME ALL'ORIGINALE
Brescia 27 SET. 2010

IL CANCELLIERE C1
IL CANCELLIERE C1
Giuseppe Pasquarella

[Handwritten signature]



*per uso
Prescrizione!
alle C.C.I.A.A.*